



Bruxelles, 20 febbraio 2019
(OR. en)

6219/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0204(COD)**

**CODEC 349
JUSTCIV 44
EJUSTICE 18
COMER 22
PE 33**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Sergio Gaetano COFFERATI (S&D, IT), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 64 emendamenti alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 febbraio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1 - 64 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europea del 17 ottobre 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Emendamento

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno ***e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione***, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, ***garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per garantire una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali.

Emendamento

(4) Per garantire ***efficacemente*** una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto ***e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali***. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema

informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro

Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione ***o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione.*** Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso.

Emendamento

(5) L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare ***tempestivamente*** il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali ***o di corriere*** e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ***ufficiale*** dell'atto stesso.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo **o a loro disposizione** al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (**ad esempio insegnante o interprete**), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un **certo** periodo di tempo. **Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione.**

Emendamento

(6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo **prolungato**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti **e** veloci di

Emendamento

(7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci **e sicuri** di

notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. **Di conseguenza** dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici **sull'account utente di** un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. **Le condizioni per il ricorso a** tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta **dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione** solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, **o con** requisiti tecnici rigorosi **o sotto forma di** un esplicito consenso dato dal destinatario.

notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici **a** un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta **dovrebbe tuttavia essere autorizzato** solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, **che prevedano** requisiti tecnici rigorosi **e** un esplicito consenso dato dal destinatario. **Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative affidabili e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007.

Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli

Emendamento

(8) **Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini,** i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative **rapide, affidabili, più sicure** e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE)

ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto.

n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento

(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. ***Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.***

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV *di* tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(10) *Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. *Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV *di* tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli

Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al

soppresso

*rappresentante autorizzato della parte
nello Stato membro in cui si sta svolgendo
il procedimento, indipendentemente dal
luogo di residenza di detta parte.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione ***in base al modulo standard di cui all'allegato I*** tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di

Emendamento

1. La trasmissione di atti, domande ***(incluse le domande presentate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I)***, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali

comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro *e* affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro, affidabile *e in tempo reale* delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. *Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX ed è sostenuto da finanziamenti dell'Unione.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.

Emendamento

2. Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari *qualificati* di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1

Emendamento

3. Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1

richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il 'sigillo elettronico qualificato' e la 'firma elettronica qualificata' di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa, ***a seconda del caso***, il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***a condizione che sia pienamente garantito che la persona alla quale devono essere notificati o comunicati i summenzionati atti sia venuta a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se a causa di guasti ***imprevisti ed*** eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile.

Emendamento

4. Se a causa di ***circostanze impreviste*** o guasti eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile, ***garantendo il medesimo elevato livello di efficienza, affidabilità, sicurezza e protezione della vita privata e dei dati personali.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, vengono pienamente rispettati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentralizzato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza mediante uno o più dei seguenti mezzi:

Emendamento

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza, **senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi**, mediante uno o più dei seguenti mezzi:

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) orientamenti pratici dettagliati sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Emendamento

(c) orientamenti pratici dettagliati **accessibili online** sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 3 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **il metodo** di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

Emendamento

(a) **i metodi** di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora **gli atti** su supporto cartaceo **siano trasformati** in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, **le copie elettroniche** o **stampate** hanno gli stessi effetti **degli atti originali**.

Emendamento

3. **Il presente regolamento non pregiudica i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi all'esattezza, all'autenticità e alla forma giuridica degli atti.** Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora **un atto** su supporto cartaceo **sia trasformato** in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, **la copia elettronica** o **stampata** hanno gli stessi effetti **dell'atto originale, a meno che la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non stabilisca che tale atto debba essere notificato o comunicato nella versione originale e cartacea. In tal caso l'organo ricevente rilascia una versione cartacea dell'atto ricevuto in formato elettronico. Se gli atti originali presentano un sigillo o una firma autografa, anche l'atto rilasciato presenta un sigillo o una firma autografa. L'atto rilasciato dall'organo ricevente ha gli stessi effetti degli atti originali.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

Emendamento

1. Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata ***immediatamente*** all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Emendamento

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette ***immediatamente*** in contatto con l'organo mittente, ***e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi***, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

Emendamento

3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono **immediatamente** restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, **e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi**, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se

Emendamento

4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette **immediatamente** unitamente alla domanda, **e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi**, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente

la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa *al tempo stesso* l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata *immediatamente* all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4. Tuttavia, in tali casi, i termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano, ma le operazioni pertinenti sono effettuate il prima possibile."

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 7 bis – titolo

Testo della Commissione

Obbligo di nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro

Emendamento

Nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento è stato notificato o comunicato al convenuto, la legge dello Stato membro del foro **può fare obbligo** alle parti domiciliate in un altro Stato membro di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro.

Emendamento

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento è **già** stato notificato o comunicato al convenuto **e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto in conformità dell'articolo 8**, la legge dello Stato membro del foro **offre** alle parti domiciliate in un altro Stato membro **la possibilità** di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro. **Se l'interessato è stato debitamente informato delle conseguenze del ricorso a questa possibilità e l'ha espressamente scelta, la notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, in conformità delle leggi e delle prassi di tale Stato membro per il procedimento.**

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un **account utente** elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza.

Emendamento

2. Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un **indirizzo** elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza **prima della notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del procedimento**".

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una **delle seguenti lingue**:

(a) una lingua compresa dal destinatario;

oppure

(b) la lingua ufficiale dello Stato

Emendamento

1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione **ufficiale** in una lingua compresa dal destinatario.

membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente.

Emendamento

2. Il destinatario può rifiutare, **per motivi fondati**, di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda.

Emendamento

3. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda **e l'atto di cui si chiede la traduzione.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano se tale rifiuto è fondato.

Emendamento

4. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano ***il prima possibile*** se tale rifiuto è fondato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o

Emendamento

5. È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione ***ufficiale*** in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione ***ufficiale*** è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada

comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Emendamento

7. Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere **immediatamente** inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14
Notificazione o comunicazione tramite i
servizi postali

Articolo 14
Notificazione o comunicazione tramite i
servizi postali *o di corriere*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera *raccomandata* con ricevuta di ritorno.

Emendamento

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali *o di corriere*, mediante lettera *o plico raccomandato* con ricevuta di ritorno.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV.

Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta *o corriere* è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, **il servizio postale è considerato** validamente **effettuato** anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto.

Emendamento

3. Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, **la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è considerata** validamente **effettuata** anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio."

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio. **Tali informazioni sono accessibili online."**

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su ***account utente*** accessibili al destinatario, a condizione che ***sia soddisfatta almeno una delle*** seguenti condizioni:

Emendamento

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su ***indirizzi elettronici*** accessibili al destinatario, a condizione che ***siano soddisfatte entrambe le*** seguenti condizioni:

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – lettera a

Testo della Commissione

(a) gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emendamento

(a) gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***e***

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – lettera b

Testo della Commissione

(b) dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico **account utente** ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario.

Emendamento

(b) dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico **indirizzo elettronico** ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 15 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari tramite mezzi elettronici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che tali servizi assicurino una trasmissione efficace, affidabile e agevole degli atti pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la parità di accesso per le persone con disabilità e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 17** è conferito alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 3 bis, 15 bis e 17** è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 17** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **degli articoli 3 bis, 15 bis o 17** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:

soppresso

"Articolo 18 bis

Introduzione del sistema informatico decentrato

La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell'introduzione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 18 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

soppresso

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al

presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

Emendamento

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile **e in modo legittimo** affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o **account** noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

Emendamento

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione **a distanza**, al recapito o **all'indirizzo elettronico** noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in **caso** d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

Emendamento

4. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in **giustificati casi** d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla;

Emendamento

(a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in ***modo legittimo e/o in tempo utile*** per difendersi, o della decisione ***in tempo utile*** per impugnarla;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) all'articolo 22, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:

"-1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.";

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate **dall'organo ricevente** soltanto per **lo scopo per il quale sono state trasmesse**.

Emendamento

(13 ter) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate **dagli organi mittenti e riceventi e dalle autorità centrali** soltanto per **le finalità specifiche di cui al presente regolamento. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del presente regolamento sono cancellati immediatamente.**";

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Testo della Commissione

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo **la legge dello Stato membro richiesto**.

Emendamento

(13 quater) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi **mittenti e riceventi e le autorità centrali** assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo **il diritto dell'Unione e nazionale.**";

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(13 quinquies) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paragrafi -1, 1 e 2 non pregiudicano le norme *dell'Unione e* nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Il* presente regolamento **non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.**

Emendamento

(13 sexies) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. *Qualsiasi trattamento di informazioni effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'ambito del* presente regolamento *è conforme al regolamento (UE) 2018/1725.*";

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione

1. Entro [**due anni** dopo la data di **applicazione** del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

Emendamento

1. Entro [**un anno** dopo la data di **entrata in vigore** del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16

Testo della Commissione

1. **Non prima del [cinque** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

Emendamento

1. **Entro [quattro** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte **corredata, se del caso, di una proposta legislativa.**